

Reddito d'impresa – Inerenza – Congruità del compenso degli amministratori – Sindacabilità dell'Amministrazione finanziaria – Sussiste – Componente reddituale manifestamente sproporzionato – Indeducibilità parziale.

Rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni dei redditi, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa. Nel caso specifico, la deducibilità dei compensi degli amministratori di società, stabilita del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 62 (ora art. 95, comma 5), nonostante l'ivi espunto riferimento normativo a limiti quantitativi particolari per gli amministratori-soci, non implica che l'Amministrazione finanziaria sia priva di sindacato, restando quest'ultima legittimata a negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni, capaci di giustificare l'ammontare.

Il difforme orientamento minoritario che vorrebbe precluso all'Amministrazione finanziaria ogni potere di valutazione di congruità, salva la possibilità per l'Erario, in presenza di componenti che appaiano insoliti o sproporzionati, di fare ricorso alla disciplina della simulazione e dei negozi in frode alla legge, va quindi superato, in favore di una regola generale d'ineducibilità dei costi irragionevolmente elevati, in quanto mancanti del necessario requisito della inerenza in senso quantitativo (ai sensi dell'art. 109, comma 5 del D.P.R. 917/1986).

(Cass. sez.trib., sentenza 28 settembre 2016-30 novembre 2016, n. 24379)

ABSTRACT

La sentenza in rassegna investe la peculiare fattispecie dei compensi pagati da parte di una società di capitali ai propri amministratori. Le considerazioni sviluppate dal giudice di legittimità indugiano sulla possibilità che l'Amministrazione finanziaria legittimamente contesti, ai fini dell'imposizione reddituale, l'inerenza e quindi la deducibilità di tali componenti di costo in capo all'impresa erogante, sulla scorta di una valutazione incentrata sulla congruità della spesa.

The decision under review faces the peculiar case of directors' fees paid by a corporation. The considerations therein developed by the Supreme Court

indulge on the possibility for the Tax Authorities to legitimately challenge the relevance and thus the deductibility (for income tax purposes) of these negative items on the basis of an evaluation centered on the quantitative adequacy of such expenditures.

ARTICOLO

Inerenza e congruità dei compensi erogati agli amministratori: *ex facto oritur ius*

1. Premessa.

<<“Ex facto oritur ius” è una vecchia massima, cauta ed onesta, che impone, a chi vuole ben giudicare, di accertare prima di tutto, con fedeltà pedantesca, i fatti di cui si discute>>⁽¹⁾.

Il soave brocardo, così autorevolmente esplicito, è solo un comodo espediente per introdurre il commento alla sentenza in rassegna, e non deve spaventare. Nell'accingerci all'esame del *decisum*, invero, non intendiamo ricostruirne con pedissequa pignoleria il sottofondo fattuale. Ma solo richiamare immediatamente l'attenzione del Lettore su quella che potrebbe agevolmente essere una delle principali chiavi di lettura dell'approdo cui la Suprema Corte perviene. Come ben si vedrà, ad un certo punto, sono proprio i fatti, perché stagliatisi in una perfettamente netta ed estrema configurazione, ad offrire nel caso di specie l'ideale piedistallo per la reiterazione pretoria di

⁽¹⁾ Così, P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, 2008 (riedizione con identica veste grafica dell'“Elogio”, apparsa nel 1959), p. 161. Il grande Maestro fiorentino si diletta, in tale opera, di raccogliere aneddoti tratti dalla sua esperienza di vita forense, densi di cultura e di profonde significatività giuridiche, ma al tempo stesso anche ricchi di *humour*. Rappresentativo di tale approccio è il divertito e divertente completamento dell'inciso riprodotto nel testo: <<Ma [tale massima] certi avvocati la intendono a rovescio: quando hanno escogitato una loro brillante teoria giuridica che si presta ai virtuosismi del facile ingegno, i fatti se li aggiustano alla lesta, secondo le esigenze della teoria; e così ex iure oritur factum>>.

un nitido e ficcante (oltreché – come diremo – fondamentale) principio di diritto.

Prima di arrivare a questi fondamentali snodi, è comunque utile operare alcune premesse di carattere generale, circa i termini della sottesa controversia di diritto.

Qui, in sostanza, movendo dal quadro generale del reddito d'impresa e dell'ivi fondamentale regola dell'inerenza (su cui, ovviamente, non possiamo tornare diffusamente in questa sede)⁽²⁾, si discute intorno alla sindacabilità da parte del Fisco della congruità dei compensi erogati agli amministratori da parte di una società; ovvero, il che è simmetricamente la stessa cosa, [si dubita] dell'estensione della deducibilità di tale compenso, ai fini dell'imposizione reddituale, da parte dell'impresa erogante⁽³⁾.

Il perché tale discussione si sviluppi e la contesa giunga sino al vaglio del giudice di legittimità cercheremo di spiegarlo in appresso.

⁽²⁾ Limitandoci a segnalare i lavori monografici incentrati sulla "regola" dell'inerenza, rinviamo a M. PROCOPIO *L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, Milano, 2009; A. VICINI RONCHETTI, *La clausola dell'inerenza nel reddito d'impresa*, Padova, 2016.

⁽³⁾ Il tema non è affatto nuovo nelle elaborazioni degli studiosi della materia e negli approdi giurisprudenziali. Sulla medesima questione, si vedano ad esempio, tra i tanti dati alle stampe solo negli ultimi quindici anni, i seguenti commenti e contributi (qui riportati secondo l'ordine temporale di pubblicazione): D. STEVANATO, *L'indeducibilità dei compensi <<abnormi>> agli amministratori-soci* (nota a Cass., sez.trib., sentenza 10 novembre 2000-30 ottobre 2001, n. 13478), *Corr.trib.*, 2002, 598 ss.; S. CIPOLLINA, *"Misura per misura": i compensi agli amministratori di società tra autonomia privata e sindacato del Fisco* (nota a Cass., sez.trib., sentenza 30 novembre 2001-9 maggio 2002, n. 6599), *Giur.comm.*, 2002, II, 655 ss.; G. MARONGIU, *Il sindacato sulla congruità dei compensi agli amministratori* (nota a Cass., sez.trib., ordinanza 22 aprile 2002-20 giugno 2002, n. 9026), in *Corr.trib.*, 2002, 3557 ss.; E. MARELLO, *Deducibilità fiscale dei compensi corrisposti agli amministratori: il revirement della Cassazione*, *Giur.It.*, 2003, 189 ss.; M. BEGHIN, *Lo "strano caso" dei compensi corrisposti agli amministratori soci di società di persone nella prospettiva del potere di sindacato del Fisco sulla congruità delle componenti negative del reddito d'impresa*, *Riv.dir.trib.*, 2009, II, 148 ss.; F. PAPARELLA, *L'indeducibilità dei compensi degli amministratori delle società di capitali secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione: una evidente (ma evitabile) svista giurisprudenziale* (nota a Cass., sez.trib., ordinanza 9 giugno 2010-13 agosto 2010, n. 18702), *Riv.dir.trib.*, 2010, II, 631 ss.; M.C. FREGNI, *Note in tema di deducibilità (dal reddito d'impresa) dei compensi corrisposti agli amministratori di società*, in *Rass.trib.*, 2011, 847 ss. Si sofferma sulla medesima sentenza qui annotata G. FRANSONI, *Il sindacato dell'amministrazione sulla "congruità" dei costi*, *Riv.dir.trib.* (supplemento on-line reperibile all'indirizzo web www.rivistadididrittotributario.it).

2. I corrispettivi come strumenti prioritari e preferenziali nella misurazione analitica dell'arricchimento d'impresa da sottoporre a prelievo.

È senz'altro noto al Lettore come, nell'edificazione del reddito imponibile d'impresa, i "materiali da costruzione" elettivamente individuati dalla legislazione tributaria siano rappresentati, per la maggior parte, da incrementi e decrementi di ricchezza dipendenti dai corrispettivi effettivamente contrattati ed applicati in occasione delle transazioni con terze economie.

Se si escludono le poste di tipo valutativo (quali – per fare qualche esempio – le quote degli ammortamenti e gli accantonamenti fiscalmente riconosciuti), risulta lampante per chiunque abbia dimestichezza con il sistema di tassazione delle imprese come, in tale contesto più che altrove, la misurazione della materia imponibile sia strettamente ed analiticamente dipendente dalle negoziazioni di volta in volta perfezionate nello svolgimento dell'attività aziendale, sia sul lato "passivo" (*in primis*, in occasione dell'acquisizione onerosa di fattori produttivi), sia sul versante "attivo" (ovverosia, tipicamente, dell'esitazione sul mercato dei beni o servizi alla cui produzione o scambio l'attività economica è preordinata).

I prezzi d'acquisto, i corrispettivi e le remunerazioni via via concordati misurano i crediti e i debiti sorti all'interno del circuito produttivo. E alla maturazione dei debiti e dei crediti fanno seguito, se si rimane nel binario della fisiologia, anche gli effettivi incassi e pagamenti monetari.

Col che pare agevole rilevare, in prima battuta, come la regola tendenziale che emerge dal sistema di computo del reddito d'impresa regolato nel TUIR sia incardinata sugli importi concretamente negoziati in occasione di ogni operazione con terze economie, e non invece sul parametro del "valore di mercato" o – più correttamente – del "valore normale" (ai sensi dell'art. 9, comma 3 del TUIR) di ciò che viene acquisito o ceduto. Per quest'ultimo riferimento concettuale (il "valore normale"), il legislatore tributario ritaglia, di contro, un ruolo tutt'affatto complementare e sussidiario, relegandone l'impiego nella misurazione della materia imponibile d'impresa solo in quei casi in cui, per una ragione o per l'altra, l'operazione da computare sia stata regolata senza un corrispettivo (si pensi, a titolo d'esempio, alle cessioni a titolo gratuito e alle donazioni, alla destinazione a finalità estranee all'impresa e all'autoconsumo, alle operazioni di apporto o conferimento in società, e così via).

Non ci sembra il caso d'aggiungere altro, su questo versante.

Sarebbe però errato e, per certi versi, anche fuorviante esaurire qui il discorso, e quindi lasciar intendere che vi sia una totale estraneità, ovvero una rigida assenza di collegamenti e di punti di contatto tra “prezzi” e “valori”.

Le cose stanno in maniera diversa, perché non stiamo parlando di dimensioni totalmente disgiunte tra loro.

In un mercato concorrenziale, infatti, la “mano invisibile” spinge inesorabilmente i due termini di riferimento ad una qualche convergenza, i prezzi tendendo a conformarsi ai rispettivi valori e, dunque, ad avvicinarsi se non a sovrapporsi ad essi⁽⁴⁾.

La logica economica che ci consente di muovere le nostre considerazioni in questa direzione può essere messa a nudo piuttosto facilmente.

E' pacifico infatti che gli imprenditori incorporano, nel proprio profilo istituzionale, una statutaria, necessitata inclinazione lucrativa, con la conseguenza che nessuno di essi è – in linea di principio – disposto a rinunciare senza motivo ad arricchimenti che il mercato gli potrebbe garantire. Parimenti, nessuno di essi dovrebbe essere disposto a subire un evitabile depauperamento, se non sulla scorta di precise e stringenti esigenze aziendali.

Pertanto, solo per schematizzare il ragionamento, qualora il mercato esprimesse per un determinato bene o per un determinato servizio – si faccia l'esempio – un “valore normale” di 500, difficilmente l'imprenditore sarebbe disposto a vendere a 100 oppure ad acquistare a 1.000. In tale contesto, la fissazione di un prezzo di vendita inferiore o l'accettazione di un costo di acquisto superiore rispetto al valore di mercato si tradurrebbero, infatti, in un atto “contro natura”, ossia in una vera e propria rinuncia all'arricchimento. Situazione, questa, che – come detto – risulterebbe palesemente confliggente ed incompatibile con la finalità di profitto che strutturalmente contraddistingue tutti gli operatori imprenditoriali.

Si faccia attenzione, però: non si vuole dire che un disallineamento, una ipotetica divaricazione, anche significativa, tra prezzi applicati e valori di mercato non si possa verificare nel normale svolgimento delle operazioni d'impresa. Né tantomeno suggerire che ogni ipotesi di disallineamento possa tradursi, in maniera automatica, nell'accertamento di una fattispecie di evasione fiscale.

(4) Sul fenomeno indicato e sulle contermini questioni problematiche, nell'ottica del diritto tributario, cfr. V. FICARI, *Reddito d'impresa e programma imprenditoriale*, Padova, 2004, *passim*.

Tutt'altro.

Intendiamo solo affermare che si tratta di situazioni per le quali il Fisco può chiedere spiegazioni all'impresa, soprattutto quando il differenziale tra valore e prezzo si attesti ad un livello talmente significativo, da risultare abnorme.

Invero, se l'imprenditore cede beni e servizi ad un prezzo macroscopicamente inferiore rispetto a quello normalmente monetizzabile sul mercato, ecco che può legittimamente sorgere presso l'autorità preposta ai controlli fiscali il sospetto che il contribuente, anziché dichiarare l'intero provento incassato, ne abbia occultato una parte (ragionevolmente, la parte che copre il distacco differenziale tra prezzo dichiarato e – per l'appunto – valore normale).

Viceversa, se l'imprenditore acquista a prezzi nettamente superiori a quelli normalmente praticati per beni analoghi sul mercato, un solerte funzionario potrebbe nei casi più clamorosi finanche ipotizzare, *pro quota*, la (inesistenza e, dunque, la) fittizietà del componente negativo.

Senza arrivare alla gravità degli estremi simulatori testé richiamati (che fanno leva – si badi bene – sulla rilevazione di corrispettivi occultati o fittiziamente dichiarati, con tutte le impegnative implicazioni del caso, soprattutto sul fronte penalistico), si sono fatti largo, nel tempo, ulteriori percorsi argomentativi, atti a supportare rettifiche amministrative quantitativamente analoghe a quelle sopra richiamate.

In specie, soprattutto sotto la spinta delle elaborazioni interpretative fornite dalla giurisprudenza di legittimità, si è giunti ad assumere l'allontanamento dall'indice di normalità economica (con effettuazione di acquisti a un valore esorbitante rispetto a quello espresso dal mercato; e perfezionamento di cessioni a corrispettivi simbolici) come possibile rivelatore dell'esistenza di veri e propri (ancorché impliciti) atti di liberalità o di disposizione di ricchezza. Atti rispetto ai quali, segnatamente, il recupero di base imponibile può essere azionato facendo leva sulla fattispecie dell'eterodestinazione (o “destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa”), per ciò che riguarda i componenti positivi; e sul principio dell'inerenza all'attività d'impresa, per ciò che riguarda i componenti negativi.

Per ogni componente negativo, in effetti, il marcato, anomalo allontanamento del corrispettivo negoziato rispetto al parametro del “valore” potrebbe assurgere ad indicatore della estraneità all'esercizio d'impresa dell'atto sottostante, ovverosia del suo carattere erogatorio e dispositivo, in luogo che produttivo.

Il tutto – giova rammentare – in un contesto normativo in cui, indiscutibilmente, le erogazioni liberali non sono di regola deducibili per l'impresa che le ponga in essere.

A ciò evidentemente allude l'applicazione del principio di inerenza in questo contesto, secondo un modello operativo che intende ricavare dal fondamentale requisito qualitativo “funzionale” del componente, anche una declinazione squisitamente quantitativa, legata alla “congruità” della spesa sostenuta⁽⁵⁾.

3. Dal generale al particolare: i compensi degli amministratori e il sindacato di congruità (*rectius*: di inerenza) da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La sentenza che ci occupa investe la peculiare fattispecie dei compensi erogati da parte di una società di capitali ai propri amministratori, sospingendo a riflettere – per la precisione – sulla possibilità che l'Amministrazione finanziaria disconosca parzialmente la deducibilità di tali compensi in capo all'impresa erogante, sulla scorta di un giudizio di (non) “congruità” economica.

Si tratta, assai semplicemente, di calare le considerazioni sviluppate sin qui sulla particolare casistica testé indicata.

E' invero noto – per quanto qui d'interesse – come, ai sensi dell'art. 95 (già art. 62, ante riforma IRES), comma 5 del TUIR, il legislatore stabilisca, nel quadro d'una generale previsione di deducibilità delle <<*spese per prestazioni di lavoro*>>, che anche <<*i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti*>>.

⁽⁵⁾ Il profilo del generale sindacato del Fisco su tale versante viene ad esempio approfondito, con grande chiarezza, in A. FANTOZZI, *Sindacabilità delle scelte imprenditoriali e funzione nomofilattica della Cassazione*, Riv.dir.trib., 2003, II, 552 ss.; G. ZIZZO, *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario. Parte speciale – Il sistema delle imposte in Italia*, 2016, 316 ss. e spec. 405-409; M. BEGHIN, *Atti di gestione “anomali” o “antieconomici” e prova dell'afferenza del costo all'impresa*, Riv.dir.trib., I, 413 ss.; T. TASSANI, *Autonomia statutaria delle società di capitali e imposizione sui redditi*, Milano, 2007, 173 ss.; G. FRANSONI, *La Finanziaria 2008 e i concetti di inerenza e congruità*, in Id. (a cura di), *Finanziaria 2008. Saggi e commenti*, Quaderni della Rivista di Diritto tributario, Milano, 2008, 145 ss.

Nulla d'anomalo, in tale piana previsione, a meno di non volere a tutti i costi dar evidenza al particolare (derogatorio, per la categoria del reddito d'impresa) criterio di imputazione temporale della deduzione fiscale, agganciata al momento della manifestazione numeraria, in luogo che a quello della competenza. Ciò che – si rammenterà – trova una propria giustificazione nell'esigenza legislativamente avvertita di evitare disallineamenti ed asimmetrie quanto al momento di computo del componente nelle due sfere impositive interessate dalla erogazione: la sfera dell'impresa erogante, da un lato; e quella del (lavoratore autonomo) beneficiario dell'erogazione, dall'altro. Invero, se i due ambiti impositivi non fossero, su tale fronte, ugualmente allineati al criterio finanziario della cd. "cassa", resterebbero praticabili (risultando, con ogni probabilità, non poco diffusi nella realtà) scenari operativi in cui l'impresa erogante provvede alla deliberazione e all'immediata deduzione di un compenso la cui materiale distribuzione (e tassazione) in capo all'amministratore beneficiario viene posticipata *sine die*⁽⁶⁾.

Di tale particolarità non dobbiamo occuparci in questa sede, se non per rilevare, suo tramite, come l'erogazione del compenso in esame s'innesti in un contesto relazionale che il legislatore ha già da tempo avvertito come bisognoso di una speciale cautela, proprio in considerazione della particolare vicinanza (e potenziale complicità) tra i due soggetti che danno vita al rapporto giuridico generatore del componente di cui trattasi, i due soggetti

⁽⁶⁾ Il profilo problematico tracciato nel testo e lo scrupolo legislativo che ne è derivato sono limpidamente evidenziati, a titolo d'esempio, da S. CIPOLLINA, *"Misura per misura": i compensi agli amministratori di società tra autonomia privata e sindacato del Fisco*, cit., 660; P. BORIA, *Il sistema tributario*, Torino, 2008, 417. Ivi l'A. sottolinea espressamente come la norma si giustifichi <<essenzialmente in una prospettiva antielusiva, in quanto diretta ad evitare manovre di arbitraggio fiscale, soprattutto nelle società a ristretta base azionaria, consistenti nella riduzione artificiosa della base imponibile dell'impresa mediante l'iscrizione di compensi a favore di soggetti (gli amministratori per l'appunto) che potrebbero differirne il materiale pagamento ad epoca indeterminata e dunque non subire alcun effetto impositivo>>. La qualificazione della disposizione negli anzidetti termini antielusivi – notiamo incidentalmente – sembra suggerire che la società possa domandarne la disapplicazione (così accedendo ad una imputazione per competenza) mediante l'azionamento dell'apposito interpello, oggi disciplinato dall'art. 11, comma 2, L. 212/2000 (laddove si ammette che il contribuente interpelli <<l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni (...) o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi>>).

essendo la società, da un lato, e l'amministratore (o l'amministratore-socio) dall'altro.

Non è tuttavia questo il profilo che viene esplorato nella sentenza in esame, nella quale i temi dei compensi agli amministratori "di comodo", o dell'abuso del diritto/elusione fiscale e dei potenziali arbitraggi tra le due sfere impositive, azionabili con artificiose manovre di "gonfiaggio" o "compressione" dei compensi in questione⁽⁷⁾, non arrivano mai alla superficie.

L'impostazione della contestazione amministrativa, per quanto è dato cogliere nella sentenza in rassegna, è nel nostro caso "monocolare", concentrandosi esclusivamente sulla sfera soggettiva della società erogatrice e – come detto – sulla latitudine della sfera discrezionale a quest'ultima riconoscibile, anche in sede fiscale, nella determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori.

Questo è dunque il fronte specifico su cui dobbiamo concentrare l'attenzione⁽⁸⁾.

Se sul versante della rilevanza temporale, invero, l'art. 95, comma 5 cit. dimostra di valorizzare (imponendo la deduzione "per cassa") l'impulso alla cautela, nessuna limitazione esprime, di contro, oggi, sul fronte quantitativo del compenso, il quale si presenta agli occhi degli interpreti e degli operatori apparentemente scevro da limitazioni di sorta e dunque *tout court* idoneo ad incorporarsi, per l'intero suo ammontare, nel processo di determinazione del reddito imponibile.

(7) Tocca il tema degli arbitraggi e delle manovre elusive operabili nel quadro del rapporto società-amministratori, recentemente, D. STEVANATO, *Compensi abnormi agli amministratori e simmetrie fiscali: sveglia, la guerra è finita!*, in *Dialoghi tributari*, 2011. L'A. rimarca come il problema si ponesse particolarmente – o con evidenza maggiore di quanto possa dirsi accadere oggi – sotto la vigenza della soppressa ILOR, <<che poteva essere "elusa" attribuendo ai soci-amministratori generosi compensi, che mascheravano – in parte – l'erogazione di veri e propri utili detassati ai fini di un'imposta sui redditi (quale l'ILOR), che si applica ai redditi d'impresa e non a quelli di lavoro>>.

(8) Proprio in virtù dell'adottata impostazione "monosoggettiva", non viene esaminato espressamente nel testo, pur rimanendo costantemente sullo sfondo del discorso, il fenomeno della doppia imposizione economica. Invero, negare *pro quota*, in capo all'impresa, la deducibilità dei compensi abnormi, riconoscendone viceversa la piena imponibilità IRPEF in capo ai rispettivi beneficiari, significa lasciare ampi margini perché le medesime somme rimangano esposte ad una duplicazione di prelievo. Su tale aspetto, peraltro, v. ancora *infra*.

Nulla di nuovo sotto il sole, si dirà, potendo a questo punto ben riversarsi sullo specifico componente in esame le stesse, identiche considerazioni già elaborate nel paragrafo precedente, in punto di sindacato d'inerenza (quantitativa) da parte dell'Amministrazione finanziaria.

V'è, però, un *quid pluris*, una particolarità, che la sentenza in rassegna porta effettivamente ad emersione: la pregressa, parallela ma contraddittoria elaborazione, da parte della giurisprudenza di legittimità, di due diversi, antitetici filoni interpretativi, proprio in punto di sindacabilità amministrativa della deduzione dei compensi agli amministratori⁽⁹⁾.

Il primo, maggioritario indirizzo (a cui finisce per accodarsi pure la sentenza in esame) ricalca per l'appunto, nella propria scansione argomentativa, l'ordito logico del sindacato di congruità (o di inerenza quantitativa, nei termini più in alto espressi) e non richiede più, in questo momento, particolari spiegazioni.

Suo tramite – leggesi nella sentenza – si ribadisce come l'assenza di limitazioni quantitative espresse nel quadro dell'art. 62 (ora art. 95, comma 5) del DPR 917/86 non precluda all'Amministrazione finanziaria la legittimazione a <<*negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell'ammontare del medesimo*>>.

Il secondo di essi, minoritario e non poco sorprendente, ha invece valorizzato in modo marcato il profilo evolutivo della disciplina particolaristica del componente reddituale, traendone l'idea d'un assetto normativo improntato al *laissez faire*, ovverosia all'implicito riconoscimento di una sfera discrezionale dell'imprenditore sprovvista – su tale versante – di limitazioni quantitative. In questa prospettiva, il compenso dell'amministratore configurerebbe un'"isola felice", un territorio libero ed impermeabile a contestazioni di sorta da parte dell'Amministrazione finanziaria, non potendo quest'ultima mai sindacarne la deduzione fiscale in capo all'impresa, se non in casi eccezionali e rarissimi, facendo ricorso <<*in presenza di compensi che appaiano insoliti o sproporzionati (...), alla disciplina della simulazione e dei negozi in frode alla legge*>>.

⁽⁹⁾ I termini del conflitto emergente tra i due distinti filoni interpretativi in seno alla giurisprudenza della Corte di cassazione è nitidamente rappresentato da M.C. FREGNI, *Note in tema di deducibilità (dal reddito d'impresa) dei compensi corrisposti agli amministratori di società*, cit., ed *ivi*, in specie, *sub par. 5*, in punto di "recenti contrasti giurisprudenziali".

Il filone giurisprudenziale in questione si è sviluppato a partire da una sentenza depositata nel 2002 (segnatamente, Cass. sez.trib., 30 novembre 2001-9 maggio 2002, n. 6599)⁽¹⁰⁾, il cui approdo ermeneutico fa leva – come detto – sulle modificazioni succedutesi in seno alla disposizione di riferimento, in particolare in occasione della formazione del Testo Unico del 1986.

Vi si rimarca, secondo una linea d’argomentazione poi reiterata in alcune successive pronunce ⁽¹¹⁾, come la disposizione che regola la deduzione dei compensi *de quibus* nel quadro del reddito d’impresa (già art. 62, comma 3 del D.P.R. 917/1986 rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2013; oggi, *ivi*, art. 95, comma 5) non contenga più, diversamente dall’omologa disposizione in vigore prima del 1986 (art. 59, D.P.R. 597/1973), <<*alcun riferimento a tabelle o ad altre indicazioni vincolanti, contenenti limiti massimi di spesa*>>.

Segnatamente, l’intervenuta, innovativa elisione nel D.P.R. 917/1986 <<*del riferimento del limite delle “misure correnti per gli amministratori non soci”*>>, che l’art. 59 cit. precedentemente impiegava alla stregua di limite quantitativo di deducibilità per i compensi corrisposti dalle società commerciali agli amministratori-soci, avrebbe sortito l’inevitabile effetto – secondo l’impostazione in esame – di liberalizzarne totalmente <<*il concetto di spettanza ai fini della deducibilità*>>.

4. La preferibile soluzione della sindacabilità quantitativa del compenso (*sub specie* di contestazione d’inerenza), in un quadro fattuale connotato dall’anomalia e dall’irragionevolezza economica.

⁽¹⁰⁾ Per un commento della significativa sentenza che ha aperto il fronte interpretativo richiamato nel testo, v. ad esempio S. CIPOLLINA, *“Misura per misura”: i compensi agli amministratori di società tra autonomia privata e sindacato del Fisco*, cit.; E. MARELLO, *Deducibilità fiscale dei compensi corrisposti agli amministratori: il revirement della Cassazione*, cit.

⁽¹¹⁾ Tra le altre, v. Cass., sez.trib., 5 luglio 2010-10 dicembre 2010, n. 24957 in banca dati *fisconline*. La sentenza in questione è commentata, tra gli altri, da D. STEVANATO, *Compensi abnormi agli amministratori e simmetrie fiscali: sveglia, la guerra è finita!*, in *Dialoghi tributari*, 2011, cit.; M. PROCOPIO, *Compensi agli amministratori: il <<ravvedimento operoso>> della Cassazione*, in *Dir.prat.trib.*, 2011, I, 2 ss.

Sono molteplici i motivi che rendono la soluzione ermeneutica “maggioritaria”, tra le due sopra rappresentate, quella da preferirsi.

Basti in quest’ottica muovere dalla banale constatazione di quanto numerose siano, nell’attuale assetto legislativo, le disposizioni fiscali che difettano, sul piano testuale, di un’esplicita limitazione quantitativa della deduzione fiscale legittimamente fruibile.

Ebbene non ci pare, per questa banale ed assai diffusa mancanza, che le discendenti componenti reddituali risultino totalmente impermeabili alle contestazioni del Fisco, laddove palesemente anomale o incongrue.

Insomma: l’omessa esplicitazione lessicale di una oggettiva limitazione quantitativa alla deduzione fiscale non corrisponde, di necessità, alla volontà legislativa di una sfrenata sua liberalizzazione.

Del resto, è sufficiente recuperare alla lettura la Relazione governativa d’accompagnamento del Testo Unico per avvedersi di come la citata, intervenuta caducazione del limite espresso di deducibilità per i compensi agli amministratori-soci fosse giustificato dal fatto che la disposizione di cui all’art. 59 del DPR 597/1973 apparisse <<di difficile ed empirica applicazione>> ⁽¹²⁾.

Di certo, quindi, non sembra esserci stata l’esigenza di garantire alla deduzione del compenso in questione un’assoluta insindacabilità dietro all’intervento del legislatore; quest’ultimo, invece e con ogni verosimiglianza, pare esser stato guidato dall’intento di evitare alle società inutili appesantimenti e difficoltà d’ordine burocratico (ad esempio costringendole sistematicamente, in corrispondenza d’ogni periodo d’imposta, a recuperare il valore di mercato delle prestazioni rese da amministratori non legati da rapporti partecipativi con l’ente erogante, ai fini di un raffronto col compenso puntualmente riconosciuto agli amministratori-soci).

Di questi o di altri ragionamenti non v’è tuttavia traccia nella motivazione della sentenza in commento, la quale aderisce in maniera apparentemente meccanica e tautologica all’opzione interpretativa di stampo maggioritario (circa la sindacabile congruità dei compensi in questione).

In maniera perentoria ma – per l’appunto – apodittica, il Collegio riconosce la discussa sussistenza di un sindacato di congruità, senza tuttavia apportare

⁽¹²⁾ Il passaggio della citata Relazione viene espressamente soppesato da M. BEGHIN, *Lo “strano caso” dei compensi*, cit.

alcuna nuova elaborazione argomentativa su tale fronte e senza giustificare la rappresentata preferenza per tale approdo. Semplicemente, rimarca testualmente che, sulla questione specifica, <<intende dare continuità alla prevalente giurisprudenza di questa Corte>>, spettando al contribuente di fornire la prova non solo <<della effettività dei componenti negativi>>, ma anche <<della loro inerenza in senso quantitativo, alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5)>>⁽¹³⁾.

Si badi, però. La deludente assenza di particolari considerazioni circa l'intervenuta selezione dell'impostazione da privilegiare può in parte trovare mitigazione nell'esame degli elementi fattuali su cui la controversia è sorta, per come riprodotti nel corpo della sentenza.

Questi (elementi), almeno per quanto riesce a cogliersi nel testo narrativo, restituiscono l'idea di un contesto economico d'origine dai contorni palesemente anomali e abnormi, al cui cospetto, in assenza di plausibili giustificazioni fornite da parte dell'impresa, la contestazione erariale non poteva che essere confermata nei termini validati dalla sentenza in rassegna.

Si legge infatti, nella parte iniziale dedicata al "Fatto", di come alla base del giudizio vi sia la contestazione di non inerenza <<di una quota di costi, pari ad Euro 450.000, relativi a compensi che la società aveva corrisposto agli

(¹³) Si ripropone, con il richiamo espresso all'art. 109, comma 5 cit., l'oramai stabilizzata tendenza della giurisprudenza di legittimità ad individuare in tale specifica disposizione la radice normativa della "inerenza" nel quadro del reddito d'impresa.

E' notorio, peraltro (lo rammenta F. PAPARELLA, *L'indeducibilità dei compensi cit.*, 638) come in dottrina non esista <<unanimità di vedute>> sulla circostanza che detta norma [l'art. 109, comma 5 cit.] costituisca <<la fonte normativa del principio di inerenza>>, essendovi chi ritiene che essa risponda alla distinta e logicamente successiva <<funzione, di ambito più limitato e con rilievo più tipicamente fiscale, (...) di prevenire l'ingiustificata dilatazione delle esenzioni parziali o dei regimi sostitutivi relativi ai proventi>>. E' quest'ultima, peraltro, la ricostruzione che ci appare come corretta e che conduce in ultima istanza a considerare l'inerenza come <<regola priva di disposizione>>, la quale trova il suo fondamento positivo <<nel nesso di dipendenza del reddito d'impresa dal risultato del conto economico>>, ergo nella <<disciplina civilistico-contabile del bilancio>> (così, per tutti, G. ZIZZO, *L'imposta sul reddito delle società*, in G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario, Parte Speciale*, Padova, 2016, 474 e ss., ove ulteriori, estesi richiami di dottrina e giurisprudenza sul tema).

L'adesione a quest'ultima prospettiva deve far riflettere circa la profondità delle conseguenze del sindacato di inerenza. Esso, invero, esprime inevitabilmente un modello di apprezzamento dei fatti economici che non si limita ad incidere sulla dimensione fiscale, ma che riflette le proprie conseguenze ancor prima sul versante civilistico e delle risultanze di bilancio, a cui – per la derivazione di cui all'art. 83 TUIR – il reddito d'impresa in ogni caso attinge. Sul tema della derivazione, testè richiamato, v. recentemente M. GRANDINETTI, *Il principio di derivazione nell'Ires*, Padova, 2016, *passim*.

amministratori, nell'anno 2004, per l'importo complessivo di Euro 600.000, importo ritenuto sproporzionato rispetto all'ammontare del volume e degli affari dichiarati nel 2004, di gran lunga inferiori a quelli dell'anno 2003 in cui i compensi corrisposti agli amministratori erano stati determinati dalla società nel minore importo di Euro 150.000>>.

Come può ben comprendersi, il profilo di anomalia non emerge nel caso di specie attraverso un raffronto con parametri numerici esterni, con presunti valori di mercato. Emerge, invece, internamente all'impresa accertata, per la precisione laddove quest'ultima, pur in presenza di un fatturato "*di gran lunga inferiore*" a quello dell'anno precedente, decide addirittura di quadruplicare i compensi agli amministratori.

Di qui l'intervento dell'Ufficio impositore, il quale riconosce come (congrua e, dunque) legittima, per il 2004, la deduzione di un compenso agli amministratori d'importo non superiore a quello del 2003, in presenza di un volume d'affari notevolmente in calo rispetto all'esercizio amministrativo precedente (e, quindi, ad una *performance* aziendale non certo in fase di miglioramento).

Si potrà dire che la motivazione non è perfettamente calzante, ad esempio per la ragione che manca un esplicito ragionamento, nel corredo argomentativo della pretesa erariale, sul fronte del valore normale. Così come si potrà sostenere che, in assenza di sicuri riferimenti di mercato, non sia possibile stabilire con certezza se l'importo "abnorme" sia quello del 2003 (in quanto eccessivamente basso), ovvero quello (quadruplicato) riconosciuto nel 2004.

Lo scarto, tuttavia, c'è ed è evidentissimo, traducendosi in uno iato quantitativo che, nel caso di specie, l'impresa accertata sembra oggettivamente incapace di giustificare.

La sorprendente "impennata" dei compensi così registrata, addirittura in una fase di declino delle performance aziendali, non può trovare pacifico e coerente ricetto all'interno di un normale programma d'impresa, se non sulla scorta di specifiche e pregnanti argomentazioni, che è onere dell'impresa fornire, nell'ottica della deduzione integrale del componente.

In tal senso, come suggerito nell'*incipit* del presente commento, il dato fattuale su cui il giudizio va ad innestarsi esprime già in partenza, in modo dinamico e vettoriale, una marcata propensione verso la soluzione di diritto poi effettivamente enunciata.

La constatazione *prima facie* di un'eclatante, inspiegata anomalia nella calibrazione dei compensi, in altri termini, orienta istantaneamente la direzione della decisione.

Quest'ultima sgorga, in modo diretto ed inevitabile, dalla piattaforma fattuale di riferimento. Si ripropone dunque, sotto questa particolare luce, la logica derivativa dettata dall'iniziale adagio: *ex facto oritur ius*⁽¹⁴⁾.

**5. Il giudizio di congruità dei costi d'impresa nella prospettiva della recente evoluzione legislativa e dell'ivi (solo apparentemente) declinante rilevanza sistematica dei differenziali "prezzo-valore".
Conclusioni.**

(14) Se solo si ha cura di allargare l'orizzonte dell'indagine sino a cogliere, in un unico sguardo d'insieme, le posizioni della società erogante e degli amministratori beneficiari del compenso, ci si avvede agevolmente di come la negazione della (inerenza e, quindi, della) deduzione fiscale sulla prima (società) trasmodi in doppia imposizione economica, laddove le medesime somme erogate rimangano interamente tassabili (alla stregua di reddito di lavoro) in capo ai secondi. Ancorché – come già rilevato – non centrale ai fini della sentenza in commento, il problema della doppia tassazione è senz'altro molto suggestivo e deve indurre a riflettere. In specie, non ci sembra sbagliata l'ipotesi che, in una logica di simmetria degli effetti giuridici dell'accertamento tributario, s'imponga una ridefinizione qualitativa delle somme su entrambi i lati del rapporto, ovvero sia tanto sul fronte della deduzione (per la società), quanto sul versante della imponibilità (per gli amministratori). In breve, se accettiamo la ricostruzione secondo cui lo sconfinamento quantitativo del compenso oltre le ragionevoli soglie della normalità economica ne trasfigura il tratto qualitativo (l'eccedenza assumendo, per la società, i contorni della liberalità), altrettanto dovrà ammettersi nella prospettiva della tassazione degli amministratori. Per questi ultimi, invero, l'eccedenza dovrebbe soggiacere al trattamento previsto per le erogazioni liberali, all'interno della categoria reddituale di riferimento. Tanto non basterà, tuttavia, a disinnescare l'eventualità di una doppia imposizione economica, per la ragione che, almeno sintantoché si rimanga all'interno della categoria del reddito di lavoro dipendente, anche le erogazioni liberali sono interamente tassabili [stabilendo l'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente (e come tali tassati) <<le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica>>]. Sul tema della distortiva doppia imposizione testé rilevata, v. tra gli altri D. STEVANATO, *L'indeducibilità dei compensi <<abnormi>>* cit. Per alcune considerazioni di ordine più generale, sulle rettifiche erariali sfocianti in doppie imposizioni, cfr. A. VIOTTO, *Gli accertamenti "odiosi" e le soluzioni, ancora insoddisfacenti, individuate dalla Cassazione e dall'Agenzia per evitare la doppia imposizione*, Riv.dir.trib., 2011, I, 355 ss.

In sede conclusiva, non sembra sbagliato svolgere un brevissimo supplemento di considerazioni, quanto al cd. “sindacato di congruità” azionabile da parte dell’Amministrazione finanziaria lungo il complessivo orizzonte dei componenti d’impresa generatisi in occasione di operazioni con terze economie.

L’opportunità di soffermarci per un’ultima volta in tema è suggerita da una recente evoluzione legislativa registratasi sul punto.

Segnatamente, nell’art. 5 del decreto delegato relativo alla “internazionalizzazione delle imprese” (D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, in punto di “*Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese*”), attuativo delle linee-guida per la “revisione del sistema fiscale” dettate dalla Legge delega 11 marzo 2014, n. 23), si rintraccia, a tutta evidenza, il segnale di una volontà legislativa di depotenziamento della rilevanza dei differenziali “prezzo-valore” ai fini degli accertamenti erariali alle imprese.

Ivi, per la precisione all’art. 5, comma 2 (nel quadro delle “*Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale*”), è chiaramente prescritto, con formulazione ricalcante il modello normativo dell’interpretazione autentica, che <<*La disposizione di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato*>>.

In altri termini e con più immediatezza, in ossequio alla novella, la disciplina dei prezzi di trasferimento, laddove autorizza la pubblica autorità, in sede accertativa, a valutare in base ai valori normali i componenti di reddito d’impresa generatisi in occasione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intra-gruppo, non può trovare applicazione quando le operazioni tra parti correlate si esauriscano all’interno del dominio impositivo nazionale.

Se ciò non bastasse, nel comma immediatamente successivo e in modo coerentemente sintonico, il decreto delegato soggiunge, con identica impostazione interpretativa, che, in occasione della misurazione dell’arricchimento tassabile (ai fini delle imposte dirette) generato da cessioni di beni immobili e aziende, <<*l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (...), ovvero delle imposte ipotecaria e catastale*>>.

In questa sede, pare fuori luogo prodursi in un'analisi, anche solo superficiale, delle due disposizioni richiamate⁽¹⁵⁾. Non è eccessivamente difficoltoso, tuttavia, coglierne il comune orientamento funzionale, conducendo entrambe le norme ad un esito svalutativo dello scarto tra corrispettivo dichiarato e valore corrente, nella determinazione dei componenti di reddito generati dai beni e dai servizi acquistati o ceduti dall'imprenditore.

Sbaglierebbe tuttavia, almeno a parer nostro, chi intravedesse in tali sintomi legislativi i prodromi della solidificazione d'un principio di (radicale irrilevanza degli *standard* di normalità economica e, quindi, di totale) insindacabilità quantitativa delle scelte imprenditoriali da parte dei funzionari del Fisco.

Dette disposizioni ci paiono incasellabili, più correttamente, sul piano delle disposizioni sulla motivazione e sulle prove.

Detto in termini più chiari, ci sembra che la dichiarata invalidità degli schemi di rettifica dell'imponibile basati sul nudo, matematico scostamento prezzo-valore faccia leva sull'esigenza sistematica, a scanso d'equivoci ora definitivamente positivizzata, di una particolare ponderazione *ex parte pubblica* al momento della formazione della pretesa impositiva.

E ciò allo scopo rispettabilissimo d'evitare che, magari sulla scorta di talune derive giurisprudenziali, l'azione di accertamento traligni in una massificata "normalizzazione" del reddito d'impresa, in palese contrasto con i principi costituzionali regolatori della materia.

In altre parole, il sindacato d'inerenza quantitativa (o – se si preferisce – di congruità) dei corrispettivi (e, tra essi, del compenso corrisposto agli amministratori) rimane percorribile e legittimo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Esso (sindacato), tuttavia, non deve né può tradursi in una indiscriminata e brutalmente automatica sostituzione, a fini accertativi, dei valori normali ai prezzi effettivamente negoziati dall'imprenditore; piuttosto – come sin dall'inizio del presente commento

⁽¹⁵⁾ Per un meditato ed approfondito commento (in prospettiva unitaria) delle due disposizioni richiamate nel testo può rinviarsi, senza pretesa alcuna di esaustività, a G. ZIZZO, *Condotte antieconomiche e determinazione del reddito d'impresa*, in *Rass.trib.*, 2016, 860 ss.; L. CASTALDI, *Plusvalenze immobiliari, accertamenti presuntivi e disorientamenti interpretativi del legislatore delegato*, *Corr.trib.*, 2016, 279 ss.; G. D'ANGELO, *Sulle recenti disposizioni di interpretazione autentica in materia di "valore normale" contenute nel c.d. decreto internazionalizzazione*, *Riv.dir.trib.*, 2016, I, 319 ss. Per un commento focalizzato sulla novella in punto di "transfer pricing" interno, v. invece M. BEGHIN, *"Transfer pricing interno", interpretazione autentica "rovesciata" e prova della fattispecie elusiva*, *Corr.trib.*, 2015, 4571 ss.

abbiamo cercato di sottolineare – deve fungere da strumento per un’accurata selezione dei casi che più macroscopicamente deflettono rispetto alle logiche economiche imprenditoriali, da sottoporre ad approfondito controllo e, conclusivamente ad accertamento solo laddove l’imprenditore non abbia saputo fornire una concreta ed accettabile riconciliazione delle anomalie rilevate rispetto al concreto e singolare suo programma imprenditoriale.

MARCELLO POGGIOLI

Università degli studi di Padova